

COMUNE DI NURRI
Provincia di Nuoro

**Regolamento per la disciplina delle sanzioni amministrative
per la violazione di norme regolamentari e di ordinanze
Sindacali e Dirigenziali**

Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 24 nella seduta del 25/06/2003

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la determinazione e gli elementi specificativi delle procedure di applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione di norme regolamentari e di ordinanze Sindacali e Dirigenziali nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché in attuazione degli articoli 7 e 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l'irrogazione di sanzioni amministrative

Art. 2 - Ambito di applicazione e relazioni con altri regolamenti

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano con riferimento alle disposizioni regolamentari e alle ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti;
2. Le disposizioni di regolamenti comunali che prevedono sanzioni amministrative correlate agli articoli 106 e 107 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale dall'articolo 7-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, per gli aspetti procedurali inerenti la violazione di ordinanze del Sindaco o dei Responsabili di Servizio, dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 3 - Sanzioni per la violazione di norme regolamentari e di ordinanze del Sindaco e dei Responsabili di Servizi

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di disposizioni regolamentari e di ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti consistono nel pagamento di una somma da 25 euro a 500 euro.

Art. 4- Applicazione delle sanzioni e riferimenti per la definizione delle sanzioni a fronte di ripetitività di illeciti

1. Secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, nella determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie fissate entro i limiti dettati dall'art. 7-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e definite con riferimento all'articolo 3 del presente regolamento, nonché nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, alla condotta dell'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
2. Qualora il soggetto che ha commesso un illecito comportante la violazione di norme regolamentari o di ordinanze del Sindaco o dei Dirigenti compia ulteriori illeciti connessi tra loro o costituenti recidive di precedenti comportamenti illeciti, la sanzione amministrativa può essere aumentata progressivamente, sino al massimo stabilito dall'art. 7-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3. L'aumento progressivo della sanzione secondo quanto stabilito dal precedente comma 2 si applica anche qualora si abbia la violazione di più disposizioni discendente da una sola azione od omissione, secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. L'accertamento e la valutazione delle situazioni inerenti la reiterazione di violazioni di precetti a norme regolamentari o di ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti riguardo a quanto dettato dal precedente comma 2 è effettuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 5 - Pagamento in misura ridotta

1. Il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove ammesso, determina l'estinzione del procedimento di applicazione della sanzione pecuniaria e delle eventuali sanzioni accessorie, salvo i casi previsti espressamente dalla legge, anche qualora siano stati presentati scritti difensivi ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge e dell'art. 12 del presente regolamento.

2. Ai fini della determinazione della somma pagabile in misura ridotta non si tiene conto di eventuali precedenti violazioni, anche nel caso in cui la reiterazione costituisce il presupposto per l'irrogazione di una sanzione di maggiore importo edittale, secondo quanto stabilito dall'art. 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689

3. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.

4. Per le sanzioni amministrative pecuniarie determinate in misura fissa o proporzionale, l'ammontare del pagamento è pari ad un terzo rispettivamente della sanzione edittale massima e della sanzione da applicare in concreto.

5. Per le sanzioni amministrative pecuniarie da determinarsi nell'ambito di un minimo e di un massimo edittale stabiliti dalla legge, l'ammontare del pagamento è pari al doppio della previsione minima.

6. Quando la sanzione amministrativa deve essere determinata in rapporto ad un'unità di riferimento, l'ammontare del pagamento in misura ridotta si ottiene moltiplicando l'importo dovuto per ciascuna unità per il numero complessivo delle stesse.

7. Il pagamento, comprensivo delle spese postali e di notifica, è effettuato con le modalità determinate dalla legge e dai regolamenti.

Art. 6 - Profili procedurali

1. Nell'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione di disposizioni regolamentari e da ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti, per ogni ulteriore profilo procedurale è individuato riferimento necessario nelle norme contenute nella legge n. 689/1981.

Art. 7 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento una volta esecutivo è nuovamente pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni.

2. I competenti Organi dell'Amministrazione Comunale adottano ogni provvedimento organizzativo necessario a dar corso alle previsioni contenute nel presente regolamento.

Comune di
Provincia di

Prot. gen. n.

Registro Ordinanze n.

Oggetto: ordinanza inerente (art. del Regolamento comunale per).

Il Sindaco

Premesso:

- che l'art. del Regolamento comunale in materia di prevede che (specificare previsione ed evidenziare fattispecie, nonché obblighi ed adempimenti discendenti dalla stessa);

- che in relazione a si è verificato (precisare i presupposti di fatto che determinano l'intervento del Sindaco con ordinanza) e che, pertanto, è necessario definire alcuni profili applicativi / attuativi della disposizione richiamata;

Tenuto conto:

- che, in particolare, l'applicazione / attuazione della disposizione è riferita a (specificare l'ambito di ricaduta della previsione applicativa) e si determina con riguardo a (individuare i soggetti destinatari);

- che, sotto il profilo temporale, l'applicazione della disposizione è sollecitata per il periodo (specificare);

Considerato:

- che in ragione della definizione più puntuale dell'azione dell'Amministrazione con riferimento a (specificare il campo di intervento applicativo della disposizione) risulta necessario definire correttamente il quadro applicativo / attuativo dell'art. Del Regolamento comunale in materia di, con afferenza alla situazione sopra descritta;

- che rispetto agli obblighi e agli adempimenti connessi a tale previsione è necessario delineare il dato di fattispecie in relazione alla situazione specifica, nonché individuare la sanzione amministrativa applicabile;

Visto l'art. 50 del d.lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. dello Statuto del Comune di

Ordina

1. – che in applicazione / attuazione di quanto previsto dall'art. del Regolamento comunale sia effettuata / sia svolta / sia realizzata / sia tenuto il comportamento (specificare);

Dispone

2. – che in caso di inosservanza di quanto stabilito al precedente punto 1 sia applicata, ad accertata violazione dell'obbligo / dell'adempimento specifico determinato dalla disposizione regolamentare richiamata, la sanzione amministrativa del pagamento da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7-bis del d.lgs. n. 267/2000.

Data,

Il Sindaco